



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N° 207 dell'8/01/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

<u>Risultati gare del 04/05.01.2025</u> Eccellenza – Promozione – Juniores Regionale Under 19	Pag. 2/3
<u>Giustizia Sportiva</u> Eccellenza – Promozione – Juniores Regionale Under 19	Pag. 4/12
<u>Allegati</u>	Pag. 13

1. Risultati Gare dell'8.01.2025

Eccellenza				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
5/01/25	16/A	ARANOVA	W3 MACCARESE	0 - 0
		AURELIA ANTICA AURELIO	VALMONTONE 1921	1 - 3
		BOREALE	F.C. RIETI 1936 ASD	3 - 1
		CERTOSA A.R.L.	SS ROMULEA	2 - 3
		CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	SORIANESE	2 - 1
		COLLEFERRO CALCIO	OTTAVIA	3 - 0
		FIUMICINO S.C. 1926	POMEZIA CALCIO 1957	0 - 2
		LUISS S.S.D.A R.L.	ACADEMY LADISPOLI SRL	1 - 1
		TIVOLI CALCIO 1919	FAUL CIMINI VITERBO S.R.L	0 - 1
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
5/01/25	16/A	ATLETICO PONTINIA	CITTA DI ANAGNI CALCIO	0 - 1
		F.C.PARIOLI A.S.D.	CAMPUS EUR 1960	0 - 1
		FERENTINO CALCIO ARL	REAL CASSINO	1 - 0
		GAETA	APRILIA C.S.P.	4 - 1
		LODIGIANI CALCIO 1972	TEAM NUOVA FLORIDA 2005	4 - 1
		MONTESPACCATO S.R.L.	MONTE SAN BIAGIO	3 - 0
		ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	ARCE 1932	0 - 2
		UNIPOMEZIA 1938	POL.CITTA DI PALIANO	3 - 1
		VIS SEZZE	ASTREA	3 - 1

Promozione				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
5/01/25	16/A	ATLETICO CAPRANICA	RONCIGLIONE UNITED A R.L.	1 - 1
		ATLETICO SALARIA VESCOVIO	BORGO PALIDORO	4 - 2
		CITTA DI CERVETERI	DUEPIGRECOROMA	1 - 0
		JFC CIVITA CASTELLANA	NUOVA PESCIA ROMANA 2004	1 - 3
		LONGARINA TSS 1944 ASD	GRIFONE GIALLOVERDE	0 - 5
		OSTIANTICA CALCIO 1926	INDOMITA POMEZIA A.S.D.	3 - 0
		PALOCCO	SANTA MARINELLA 1947	1 - 3
		PESCATORI OSTIA	PIANOSCARANO 1949	2 - 2
		TOLFA CALCIO	R.MORANDI	N.D.I.C.
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
5/01/25	16/A	ATHLETIC SOCCER ACADEMY	CANTALICE	3 - 1
		CASAL BARRIERA	VALLE DEL PESCHIERA	3 - 2
		GREGORIANA	SETTEBAGNI CALCIO SALARIO	7 - 1
		MONTECELIO 1964	VILLALBA OCRES MOCA 1952	0 - 5
		MONTEROTONDO 1935	URBETEVEVERE CALCIO	1 - 0
		OLIMPIUS ROMA	BELLEGRA 1962	1 - 1
		PALOMBARA	SORATTE - CAPENA	2 - 0
		REAL SAN BASILIO 1960	RIANO CALCIO	5 - 0
		VIS SUBIACO	POGGIO MIRTETO CALCIO	1 - 1

GIRONE: C

DATA	GIORNATA				
5/01/25	16/A	ATLETICO ARDEA	PRO CALCIO TOR SAPIENZA	0	- 0
		ATLETICO TORRENOVA 1986	FREGENE MACCARESE CALCIO	1	- 1
		CITTA DI FORMIA CALCIO	CITTA DI LENOLA	5	- 0
		FUTBOL MONTESACRO	FONTE MERAVIGLIOSA	1	- 1
		L.V.P.A. FRASCATI	NETTUNO	3	- 0
		LATINA BORGHI RIUNITI	PONTINIA	2	- 0
		PRIVERNO CALCIO	FOOTBALL CLUB MONTENERO	0	- 1
		SABAUDIA 1949	VJS VELLETRI	0	- 1
		SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO	POL.CANARINI 1926 RDP	0	- 4

GIRONE: D

DATA	GIORNATA				
5/01/25	16/A	ANITRELLA	MONTI PRENESTINI 1919	0	- 2
		ATLETICO MORENA SSDARL	RED TIGERS 1957	2	- 1
		BELMONTE CASTELLO	ATLETICO LARIANO	2	- 0
		CECCANO CALCIO 1920	POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	4	- 1
		CITTA MONTE S.G. CAMPANO	CASTELVERDE CALCIO ARL	3	- 1
		ROCCA PRIORA RDP CALCIO	CITTA DI CEPRANO CALCIO	0	- 0
		RVM PALESTRINA	VIVACE GROTTAFERRATA 1922	1	- 0
		SPORTING SAN CESAREO	SANPOLESE 1961	4	- 0
		STERPARO	PSV ALATRI GUARCINO	2	- 0

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**GIRONE: A**

DATA	GIORNATA				
4/01/25	3/R	ACADEMY LADISPOLI SRL	SAVIO S.R.L.	2	- 3
		ARANOVA	CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	0	- 1
		ATLETICO MORENA SSDARL	URBETEVEVERE CALCIO	2	- 2
		CITTA DI CERVETERI	AURELIA ANTICA AURELIO	4	- 2
		MONTESPACCATO S.R.L.	FIUMICINO S.C. 1926	0	- 1
		SANTA MARINELLA 1947	ATLETICO SALARIA VESCOVIO	0	- 5
		TOR DI QUINTO USD	GRIFONE CALCIO	1	- 2

GIRONE: B

DATA	GIORNATA				
4/01/25	3/R	PRO CALCIO TOR SAPIENZA	SS ROMULEA	1	- 1
		SETTEBAGNI CALCIO SALARIO	CERTOSA A.R.L.	3	- 1
		TOR SAPIENZA S.R.L.	ATLETICO 2000	0	- 0
		UNIPOMEZIA 1938	FONTE MERAVIGLIOSA	1	- 1
		VIGOR PERCONTI	CAMPUS EUR 1960	3	- 1
		VIS AURELIA S.S.D. A R.L.	VILLALBA OCRES MOCA 1952	0	- 1

GIRONE: C

DATA	GIORNATA				
4/01/25	3/R	ATLETICO TORRENOVA 1986	CITTA DI CIAMPINO	3	- 4
		COLLEFERRO CALCIO	ARCE 1932	4	- 2
		LONGARINA TSS 1944 ASD	NUOVA TOR TRE TESTE	2	- 1
		PRIVERNO CALCIO	POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	0	- 2
		PRO ROMA CALCIO A R.L.	MONTI PRENESTINI 1919	3	- 3
		SPES MUNDIAL F.C. ASD	LODIGIANI CALCIO 1972	2	- 2
		VIS SEZZE	POMEZIA CALCIO 1957	2	- 0

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 07.01.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 15/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

FERENTINO CALCIO ARL - F.C.PARIOLI A.S.D.

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 191 del 18/12/2024;

esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società FC PARIOLI., con il quale si deduce che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto: "al 29' del secondo tempo, nel corso della quarta sostituzione da parte della società Ferentino Calcio, è subentrato sul terreno di gioco un calciatore con il n. 20, sostituendo il n. 10. Ebbene non è così. Infatti, ad essere subentrato in campo al posto del n. 10, in un primo momento, è stato, "sotto mentite spoglie", il n. 17 (un centrocampista e non già un attaccante) del Club di casa e non il numero 20, come indicato nel referto. A tal riguardo si rappresenta come il calciatore con indosso la maglia n. 17 fosse (ed è) in realtà il sig. TCHAOUNA Haroun (attaccante) e non già il sig. Federico PIETROBONO (centrocampista) come desumibile dalla distinta di gara. Trascorsi ben oltre 5 minuti dall'ingresso in campo, la Ferentino Calcio richiamava il proprio calciatore al fine di operare un cambio di maglia e sostituire l'errata casacca recante il n. 17 in luogo di quella corretta, ovvero la n. 20. Alla luce di quanto sopra, l'episodio occorso integri quanto disciplinato dall'art. 10, comma 1, del CGS, ovvero una situazione che abbia influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbia impedito la regolare effettuazione".

Per tale motivo chiede la vittoria a tavolino.

In subordine, chiede la ripetizione della gara per errore tecnico da parte dell'Arbitro, per violazione della Regola e del Giuoco del Calcio.

Il ricorso è infondato.

Dalle memorie difensive inviate dalla Società Ferentino Calcio, questo riconosce che il calciatore TCHAOUNA Haroun, inserito in distinta con la maglia n. 17, all'atto di sostituire un proprio compagno di squadra, indossava erroneamente la maglia n. 20; questo avveniva solo per un involontario disguido da parte del calciatore, che veniva immediatamente sanato dopo pochi minuti, senza che ciò comportasse alcun impatto sostanziale sull'andamento della gara. Pertanto ritiene che non sussistano le condizioni per ottenere una sconfitta a tavolino a proprio carico. Nè, di pari, ritiene condivisibile l'ipotesi della ripetizione della gara per errore tecnico dell'Arbitro.

Sentito l'Arbitro, questi, con supplemento di rapporto, ha evidenziato che: "come da me riportato nel referto di gara, al 29' del secondo tempo la società Ferentino Calcio sostituiva con regolare procedura e segnalazione il n. 10 DEL SIGNORE Luca, con il n. 20 TCHAOUNA Haroun. Il calciatore TCHAOUNA Haroun era stato regolarmente riconosciuto durante l'appello pre-gara con la maglia n. 20, in accordo a quanto riportato nelle liste presentate dalla società, salvo poi fare l'ingresso in campo con la maglia n. 17 per errore. Alla prima interruzione di gioco dopo la sostituzione, venivo richiamato dall'Assistente Arbitrale n. 1 CORRADO Stefano, accortosi dell'errore, per far correggere l'equipaggiamento a tale calciatore. Una volta regolarizzato l'equipaggiamento il gioco veniva ripreso senza ulteriori problematiche".

In considerazione a quanto sopra, preso atto che quanto avvenuto non può essere preso in considerazione da questo O.G. per definire irregolare la gara in oggetto e quindi assegnare la vittoria a tavolino a favore della ricorrente, nè, di pari, ordinare l'eventuale ripetizione della stessa per un errore tecnico dell'Arbitro

DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società FC PARIOLI;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo, conclusasi sul seguente punteggio: FERENTINO CALCIO - FC PARIOLI 2 - 1
3. di infliggere alla Società FERENTINO Calcio l'ammenda di euro 100,00;
4. di inibire il signor ZERA Marcello Dirigente della società Ferentino Calcio fino al 17.01.2025;
5. Il contributo va incamerato.

FIUMICINO S.C. 1926 - FAUL CIMINI VITERBO S.R.L

Il Giudice sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 191 del 18/12/2024; esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società Fiumicino 1926, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per errore tecnico dell'Arbitro. Pertanto chiede la ripetizione della gara in oggetto, "viziata da palese e grossolano errore tecnico".

Il ricorso è respinto.

Infatti, in virtù dell'art. 65 lett. b del C.g.s. "le questioni che possono essere giudicate dal Giudice sportivo non prevedono fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall'Arbitro o che siano devoluti all'esclusiva discrezionalità tecnica da questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di gioco".

PQM

DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società Fiumicino 1926;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio FIUMICINO SC 1926 - FAUL CIMINI VITERBO 1 - 3;
- 3) il contributo va incamerato.

GARE DEL 5/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 COLLEFERRO CALCIO

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni sputavano verso un assistente arbitrale attingendolo al corpo per 3 volte. (R. AA)

Euro 300,00 AURELIA ANTICA AURELIO

Perchè al termine della gara persona non identificata, riconducibile alla società, presente indebitamente nell'area degli spogliatoi, assumeva comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro. Per le precarie condizioni igieniche dello spogliatoio arbitrale. Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Euro 100,00 LUISS S.S.D.A R.L.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Euro 100,00 REAL CASSINO

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, al termine della gara rivolgevano all'arbitro espressioni offensive.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LO MONACO DANIELE (AURELIA ANTICA AURELIO)

Perchè al termine della gara assumeva comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

DEL CANUTO STEFANO (SORIANESE)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive a fine gara. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LODI CHRISTIAN (FIUMICINO S.C. 1926)

Perchè al termine della gara colpiva violentemente con uno schiaffo la mano di un calciatore avversario e nel contempo gli rivolgeva espressione offensiva e minacciosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DESIDERI FABIO (FIUMICINO S.C. 1926)

Per aver rivolto espressione offensiva e minacciosa ad un calciatore avversario.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

MUNARETTO KENTA (FIUMICINO S.C. 1926)

Perchè a seguito di un provvedimento disciplinare per proteste, avvicinava minacciosamente l'arbitro poggiandogli la fronte sulla sua e le mani sul petto, costringendolo ad indietreggiare. Lo afferrava altresì per un braccio rivolgendogli espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. b) del CGS)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

D URSO LORENZO (REAL CASSINO)

Espresso per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive che reiterava nell'uscire dal recinto di gioco. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FIorentini JODY (F.C. RIETI 1936 ASD)

Per aver colpito con un pugno al volto un avversario a gioco fermo, senza conseguenze.

FANELLI ANTIMO (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)

Per aver colpito volontariamente con una gomitata al volto un avversario che cadeva a terra e doveva ricorrere alle cure del massaggiatore.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FIORINI FRANCESCO (ARCE 1932)

CIUFERRI MASSIMO (CERTOSA A.R.L.)

FATARELLA GIORDANO (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)

CAPALDO IVAN (REAL CASSINO)

MEGARO RAFFAELE (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

FRANGELLA GIACOMO (AURELIA ANTICA AURELIO)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive a fine gara. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARBAROSSA DANILO (ACADEMY LADISPOLI SRL)

CAPANNA FEDERICO (ACADEMY LADISPOLI SRL)

SPERATI MATTEO (CAMPUS EUR 1960)

STERPONE DAMIANO (COLLEFERRO CALCIO)

MUNARETTO KENTA (FIUMICINO S.C. 1926)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORBO MATTEO (ASTREA)

ACCRACHI MOUHAMED LAMINE (AURELIA ANTICA AURELIO)

MAZZONE DOMENICO (BOREALE)

BENEDETTI DAVIDE (CAMPUS EUR 1960)

SANTILLI DANIELE (FAUL CIMINI VITERBO S.R.L.)

DE BIANCHI ALESSANDRO (POL.CITTA DI PALIANO)

SCHIAVELLA IKER (POL.CITTA DI PALIANO)

ALBANESE DIEGO (POMEZIA CALCIO 1957)

SANTARELLI FLAVIO (POMEZIA CALCIO 1957)

LILLO CANTO JAIME (REAL CASSINO)

FACCENNA VALERIO (SS ROMULEA)

FE FRANCESCO (W3 MACCARESE)

MADEDDU FEDERICO (W3 MACCARESE)

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 5/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

TOLFA CALCIO - R. MORANDI A.S.D.

Il Giudice Sportivo prende atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco. Gli atti relativi vengono rimessi al Comitato Regionale Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza, in ordine alla ripetizione della gara.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 JFC CIVITA CASTELLANA

Perchè propri sostenitori in più occasioni nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive nei confronti dell'arbitro.

Euro 100,00 NUOVA PESCIA ROMANA 2004

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, in più occasioni nel corso del secondo tempo, rivolgevano espressioni gravemente offensive ad uno degli assistenti arbitrali. (RA e RAA)

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 11/ 4/2025

PERELLI EMILIANO (RONCIGLIONE UNITED A R.L.)

Perchè si avvicinava indebitamente all'arbitro ponendosi a breve distanza dal viso di quest'ultimo e pronunciando nei suoi confronti espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare dell'espulsione stratonava, l'arbitro afferrandolo per la divisa; a fine gara reiterava il comportamento offensivo anche nei riguardi di uno degli assistenti arbitrali. (RA e RAA) (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)

INIBIZIONE FINO AL 7/ 2/2025

OLIVA FRANCESCO (FUTBOL MONTESACRO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro verso cui assumeva atteggiamenti minacciosi.

INIBIZIONE FINO AL 24/ 1/2025

CARDUCCI ALESSANDRO (ANITRELLA)

Per plateale protesta nei confronti dell'arbitro e di uno degli assistenti arbitrali. (RA e RAA)

BALDINELLI MARCO (ATLETICO SALARIA VESCOVIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TIGLER LUCIAN GABRIEL (SANPOLESE 1961)

ALLENATORI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GIOACCHINI STEFANO (VIVACE GROTTAFERRATA 1922)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PATACCHIOLA SIMONE (CANTALICE)

Per comportamento antisportivo.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FABRIZI CLAUDIO (ATLETICO MORENA SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

ROSSI DIMITRI (FONTE MERAUGLIOSA)

Per aver rivolto espressione gravemente offensiva nei confronti di un degli assistenti arbitrali. (RA e RAA)
(art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SANTUCCI GIANLUCA (JFC CIVITA CASTELLANA)

FRASCA LEONARDO (VJS VELLETRI)

FERAZZOLI GABRIELE (PRIVERNO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRANDU DANNY (LONGARINA TSS 1944 ASD)

TESTA GABRIELE (PSV ALATRI GUARCINO)

MONTI NICHOLAS (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)

TOMASELLI ALESSANDRO (RONCIGLIONE UNITED A R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FELICI ROBERTO (ATLETICO LARIANO)

MIRTI LORENZO (BELLEGRA 1962)

BONAVENIA ROBERTO (CITTA MONTE S.G. CAMPANO)

SALVATORI TIZIANO (JFC CIVITA CASTELLANA)

PROCOPIO SIMONE (PESCATORI OSTIA)

CASCHERA MANUEL (PONTINIA)

VELOCCIA MATTIA (PSV ALATRI GUARCINO)

BRACCIO FRANCESCO (SORATTE - CAPENA)

APPOLLONI LUCA (URBETEVERE CALCIO)

MASTRELLA RICCARDO (ATLETICO LARIANO)

BRIGHI FRANCESCO (CASAL BARRIERA)

VULTAGGIO NICCOLO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)

YOON SUK HO (OLIMPUS ROMA)

TROIISI PAOLO (POL.CANARINI 1926 RDP)

DE SANTIS FEDERICO (PONTINIA)

VENTURA STEFANO (SABAUDIA 1949)

MASSA GABRIELE (STERPARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MICCICHE LUIGI	(ATHLETIC SOCCER ACADEMY)	LIBERATI ANDREA	(ATLETICO CAPRANICA)
MINGU ARTI	(ATLETICO LARIANO)	DE SANTIS SEDRICK	(ATLETICO TORRENOVA 1986)
SPOLETINI ANDREA	(ATLETICO TORRENOVA 1986)	CERRONE GABRIELE	(CITTA DI CEPRANO CALCIO)
SCARSELLA FEDERICO	(FONTE MERAVIGLIOSA)	GRIMI DANIELE	(FUTBOL MONTESACRO)
ANSELMI ANDREA	(LONGARINA TSS 1944 ASD)	MARTELLI SIMONE	(NUOVA PESCIA ROMANA 2004)
GIZZI EDOARDO	(PALOMBARA)	VALENTINI MIRKO	(PESCATORI OSTIA)
MARCHETTI FEDERICO	(PONTINIA)	QUARESIMA GIACOMO	(RED TIGERS 1957)
CORACCI EDOARDO	(RIANO CALCIO)	GINGILLO IVANO	(ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
DALLA NORA ENRICO	(SABAUDIA 1949)	PROIETTI MATTEO	(SANPOLESE 1961)
BUONAVOGLIA DAVIDE LUIGI	(SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO)	ASPRI FEDERICO	(VIVACE GROTTAFERRATA 1922)
CHIACCHIERINI RICCARDO	(VIVACE GROTTAFERRATA 1922)		

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 3/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NESTA EMILIANO (ATHLETIC SOCCER ACADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAGGETTI MARCO (ATHLETIC SOCCER ACADEMY)

GARE DEL 4/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

Perchè proprio sostenitore nel corso della gara, in più occasioni, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. Il medesimo, inoltre, nel corso del secondo tempo rivolgeva espressioni denigratorie ad un calciatore della squadra avversaria. Veniva altresì fatto esplodere un petardo, senza conseguenze.

Euro 100,00 MONTESPACCATO S.R.L.

Perchè nel corso del secondo tempo un sostenitore della società lanciava un sasso all'interno del recinto di gioco, senza conseguenze.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 24/ 1/2025

DIOVIDIO ALBERTO (MONTI PRENESTINI 1919)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D AMICO VALERIO (MONTI PRENESTINI 1919)

Per comportamento non regolamentare.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LEONARDI ROBERTO (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARIOTTI ALESSANDRO (SS ROMULEA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AIT VALERIO (MONTI PRENESTINI 1919)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPINETTI FILIPPO (ATLETICO MORENA SSDARL)

SAPUTO GIANMARCO (PRIVERNO CALCIO)

MASTROGIACOMO TOMMASO (URBETEVERE CALCIO)

DI CARLO GIACOMO (ATLETICO 2000)

COSTANTINI LIVIO TAISHI (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARCELLI MANUEL (ATLETICO TORRENOVA 1986)

BENNATI ALESSANDRO (LODIGIANI CALCIO 1972)

PETRONE PIERFRANCESCO (NUOVA TOR TRE TESTE)

NERI EDOARDO (TOR DI QUINTO USD)

PRINCIPESSA TOMMASO (CERTOSA A.R.L.)

PIETROPAOLI IVAN (LONGARINA TSS 1944 ASD)

PENNA CHRISTIAN (POMEZIA CALCIO 1957)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FUMASONI MARCO (ACADEMY LADISPOLI SRL)

FONZI DAVIDE (FIUMICINO S.C. 1926)

SANTORO RICCARDO (NUOVA TOR TRE TESTE)

LEONE EDOARDO (SAVIO S.R.L.)

POMPILI TOMMASO (VIS AURELIA S.S.D. A R.L.)

CANALE ALESSANDRO (ATLETICO MORENA SSDARL)

CAMUSI JACOPO (MONTEPACCATO S.R.L.)

MONACO LUCA (PRO ROMA CALCIO A R.L.)

D ANTONIO ALESSIO (TOR DI QUINTO USD)

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

2. ALLEGATI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- Convocazione n. 4 Rappresentativa Under 19 Regionale;
- Convocazione n. 1 Rappresentativa Equality;

Publicato in Roma l'8 gennaio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato